

STATUTO

"Auto e Moto di Ieri Come Oggi

(In forma abbreviata Club A.M.I.C.O.)

Art.1- L'associazione "Auto e Moto di Ieri Come Oggi", in sigla "Club A.M.I.C.O.", è una libera associazione morale senza fini di lucro che si costituisce per riunire i collezionisti e gli appassionati di auto e moto storiche.

Art.2-L'Associazione ha sede in Comune di Campiglia Marittima, frazione Venturina Terme.

Attualmente l'indirizzo della sede legale è in Via Firenze n. 12

Il consiglio direttivo, a maggioranza semplice, potrà trasferire l'indirizzo della sede legale nello stesso Comune senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e potrà fissare altre sedi operative e/o di segreteria.

Art.3- L'associazione ha finalità esclusivamente culturali e di ricerca e si propone, attraverso tutte le attività utili, di suscitare interesse verso le automobili storiche. L'associazione ha inoltre come fine la valorizzazione dei suddetti veicoli mediante raduni, mostre statiche, manifestazioni turistiche con prove di abilità, manifestazioni rievocative, gite sociali, concorsi eleganza, convegni e pubblicazioni.

Art.4- La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.5- Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative;

b) da eventuali contributi sia pubblici che privati;

c) da eventuali lasciti o donazioni;

d) da ogni eventuale entrata che ne concorra ad incrementare l'attività sociale.

Le entrate descritte nei punti b), c) e d) saranno sempre accolte con riserva di accettazione.

Art. 6- Il numero dei soci è illimitato e comprende:

Soci effettivi : si distinguono in ordinari e sostenitori, a seconda della quota che versano, conformemente a quanto stabilito del consiglio direttivo.

Soci onorari: sono soci designati dal consiglio direttivo fra quanti abbiano acquisito particolari benemerienze verso l'associazione stessa.

Soci simpatizzanti: sono quelle persone che vengono accolte con le stesse modalità dei soci effettivi essendo già soci effettivi presso altri clubs federati.

Le quote sociali, fissate di anno in anno dal consiglio direttivo, vanno pagate entro il 28 febbraio di ogni anno.

I nuovi soci sono ammessi se presentati da altro socio e la loro domanda approvata dal consiglio direttivo. Solo dopo il provvedimento di ammissione, i nuovi soci avranno diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali.

Il consiglio si riunirà ogni 30 (trenta) giorni per ratificare i nuovi associati.

Art.7- Decadono dalla qualità di associati, su delibera del consiglio direttivo, i soci che non abbiano versato la quota annuale di associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nei casi di gravi atti contro l'associazione, il socio o i soci responsabili, potranno con delibera unanime e motivata dal consiglio direttivo, essere esclusi dall'associazione.

Ove il socio da escludere faccia parte dello stesso consiglio direttivo, non sarà ammesso alla votazione ed il suo voto escluso dal computo.

Contro la delibera di esclusione è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, a pena di decadenza, ricorso al Collegio dei Probiviri i quali provvederanno entro 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento del ricorso.

La domanda di ammissione all'associazione da parte di nuovi soci può essere rifiutata dal consiglio con votazione unanime.

Art.8- Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente e il vice presidente dell'associazione;
- c) il consiglio direttivo;
- d) i commissari tecnici;
- e) il tesoriere;
- f) i revisori dei conti;
- g) il collegio dei probiviri

Art. 9 - L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno ed alla stessa hanno diritto di partecipare tutti i

soci in regola con la quota sociale al momento dell'assemblea.

Detta assemblea deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.

Ogni quota di socio effettivo regolarmente versata da diritto ad un voto.

La convocazione dell'assemblea verrà fatta a mezzo posta con lettera inviata a mezzo servizio postale o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea, pubblicazione sul sito internet dell'associazione, affissione all'albo. Nella convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno e le eventuali date per la seconda o successive convocazioni.

Oltre a quella d'obbligo l'assemblea può essere convocata tutte le volte che il consiglio lo riterrà opportuno o su richiesta scritta da almeno due terzi dei soci in regola con la quota sociale.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci aventi diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta, da un altro socio, con un massimo di 3 (tre) deleghe ciascuno.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Le modifiche allo statuto devono essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto della metà più uno dei soci

presenti ed aventi diritto di voto.

Anche in questo caso saranno valide le deleghe scritte.

In nessun caso saranno invece validi voti fatti pervenire a mezzo posta.

Art.10- L'assemblea dei soci può deliberare sui seguenti argomenti:

a) eleggere il presidente;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti, i probiviri.

c) deliberare sulle modifiche allo statuto;

d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, deliberando su eventuali residui di gestione.

L'assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'associazione o, in caso di impedimento o rinuncia, dal vice presidente oppure da un socio nominato dall'assemblea a maggioranza semplice.

Di tutte le sedute dovrà essere compilato un verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art.11- Il consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il vice presidente.

La legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed al Vice Presidente dell'associazione: al primo in via normale, al secondo in via straordinaria in

caso di impedimento del presidente.

Il consiglio procede inoltre alla nomina di un segretario e di un tesoriere, scelti fra i soci in regola anche non eletti nel consiglio stesso.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente e si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente; in ogni caso non sono ammesse deleghe.

In caso di dimissione del presidente, del vice presidente o dei consiglieri, esse dovranno essere indirizzate a mezzo lettera raccomandata al consiglio, che dovrà accettarle a maggioranza come per ogni altra delibera.

Non vi è obbligo di tenuta dei verbali; tuttavia se richiesto dai soci, il consiglio dovrà dare relazione al suo operato all'assemblea dei soci.

Spetta al consiglio direttivo:

a) esaminare gli argomenti di carattere generale e deliberare in merito;

b) fissare le direttive generali dell'associazione, nell'ambito degli scopi sociali;

c) provvedere con pieni poteri alla gestione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione;

d) deliberare sull'ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto al penultimo comma dell'articolo 6;

e) determinare le quote annuali e le modalità della loro riscossione.

Art.12- Spetta al Presidente:

a) provvedere all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea del consiglio direttivo;

b) provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci;

c) provvedere alla convocazione del consiglio direttivo;

d) amministrare, con l'assistenza del consiglio direttivo, il patrimonio dell'associazione;

e) esercitare in caso di urgenza i poteri sia dell'assemblea che del consiglio, salvo ratifica da ottenere entro 2 mesi;

f) rappresentare l'associazione in giudizio o nei confronti di terzi.

Il Presidente può delegare ad altro consigliere parte di suoi poteri.

Art.13- I revisori dei conti ed i probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Il collegio nomina al suo interno, il proprio presidente; il collegio dei probiviri interviene come amichevole compositore

e senza formalità in caso di dissidio tra i soci. le decisioni del collegio sono inappellabili.

Art.14- Il segretario esegue i mandati del presidente e del consiglio direttivo; svolge l'attività di segreteria, mantiene i contatti con i soci e con i simpatizzanti.

Art.15 - Il consiglio direttivo potrà nominare un addetto stampa dell'associazione che dovrà tenere i contatti con giornalisti e fare un'attività di pubbliche relazioni atta a far conoscere l'associazione nel mondo delle auto storiche, e potrà essere revocato in qualsiasi momento dal consiglio direttivo.

Art.16 - Le cariche sociali non sono retribuite, ma può essere istituito un rimborso spese per incarichi particolari.

Art.17 - L'esercizio sociale segue il calendario solare: entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il consiglio direttivo renderà conto della gestione all'assemblea ordinaria dei soci.

Art.18- L'eventuale scioglimento dell'associazione, la sua conseguente liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, saranno deliberati dall'assemblea con le modalità richieste per le modifiche dello statuto.

Art.19 - Particolari regolamenti appositamente studiati verranno redatti per i raduni e le altre attività sociali, con riguardo ai problemi organizzativi, tecnici, di sicurezza, assicurativi e disciplinari.

Detti regolamenti dovranno essere approvati dal consiglio di-

rettivo, che provvederà a nominare un comitato organizzatore.

Art.20- Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni.

Firmato: BIANCANI SANDRA - CAVICCHIOLI GIAMPIERO - RUBINO
ANTONINO - SPAGNUOLO LUIGI - DA FRASSINI FRANCESCO - PAPI
LUCIANO - BAGNI FABIO - ANGELA LALLO NOTAIO

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI N FOGLI E' CONFORME ALL'O-
RIGINALE CONSERVATO AI MIEI ATTI E VIENE RILASCIATA PER USO

PIOMBINO, statuto-S*